



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 24 in data 04/06/2024**

**OGGETTO: REVISIONE INFRA-PERODO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI 2024-2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventiquattro** oggi **quattro** del mese di **Giugno** alle ore **20:15** nella sala consiliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
VITTORIELLI PAOLO	X		ANTONINI GIACOMO	X	
FORCELLA ALBERTO		X	BATTISTELLA ELENA	X	
ELESBANI GIAMBATTISTA	X		CALZI ANDREA	X	
ZITO MONICA	X		PRETI GIANDOMENICO	X	
PORTESANI ALBERTO		X	BOSIO FABRIZIO		X
FADANI ALESSIA	X		HAJAME FATIMA ZOHRA		X
TIRELLI EVA	X		COMINELLI SERENA	X	
PAZZINI MARA	X		GRAZIOLI ANGELA	X	
BAMBINI DANIEL	X				

Numero totale PRESENTI 13 – ASSENTI 4

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori comunali esterni: BARBI SARA, TRECCANI GIACOMO, ALMICI ANDREA, MANTOVANI MARIO, GUINDANI MARILENA.

Assiste alla seduta il Segretario generale, dott.ssa Elisa Albini, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'avv. Paolo Vittorielli – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**Sindaco:** Dichiaro aperto il Consiglio. Passo la parola al Segretario per l'appello.

**Segretario Comunale – dottoressa Albini:** Grazie. Vittorielli Paolo (presente); Forcella Alberto (assente); Elesbani Giambattista (presente); Zito Monica (presente); Portesani Alberto (assente); Fadani Alessia (presente); Tirelli Eva (presente); Pazzini Mara (presente); Bambini Daniel (presente); Antonini Giacomo (presente); Battistella Elena (presente); Calzi Andrea (presente); Preti Giandomenico (presente); Bosio Fabrizio (assente); Hajame Fatima Zohra (assente); Cominelli Serena (presente); Grazioli Angela (presente). Procedo all'appello degli Assessori: Almici Andrea (presente); Barbi Sara (presente); Guindani Marilena (presente); Mantovani Mario (presente); Treccani Giacomo (presente).

**Sindaco:** Passiamo al primo punto dell'Ordine del Giorno: *“Revisione infra-periodo Piano Economico Finanziario Servizio Rifiuti 2024-2025 e determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2024”*. Passo la parola all'assessore Treccani.

**Assessore Treccani:** Il Piano Economico Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti per il Comune di Manerbio, per l'anno 2024, presenta un totale costi pari a 1.942.000,00 euro. Da questo totale vanno sottratti i costi che tipicamente non entrano a far parte della TARI, facciamo riferimento ad esempio ai costi relativi alla gestione dei rifiuti dell'ospedale, che vengono fatturati direttamente; piuttosto che alle convenzioni in essere con alcuni giardinieri; o alla gestione dei rifiuti relativi alle scuole, che vengono fatturati direttamente al Ministero. La somma di questi costi è pari a poco più di 100.000,00 euro. Detratti questi costi, abbiamo il totale che effettivamente va a costituire la tariffa TARI e che, quindi, è soggetto a fatturazione, pari a circa 1.840.000,00 euro. Questa cifra è splittata fra costi variabili e costi fissi, a loro volta suddivisi sulle utenze domestiche e sulle utenze non domestiche, in base a una parametrizzazione ormai consolidata nel tempo. I costi variabili vengono ripartiti in ugual misura fra le due classi di utenze, mentre c'è un leggero sovrappeso dei costi fissi sulle utenze non domestiche. Alcune considerazioni su quelle che sono le dinamiche relative ai costi: vediamo come nel 2024 il totale è cresciuto di circa il 4% rispetto al 2023, un dato abbastanza in linea con gli altri Comuni, in molti casi addirittura inferiore; c'è stata una dinamica di crescita pari al 14% dei costi variabili; si sono mossi in senso diametralmente opposto i costi fissi che, in termini percentuali, sono calati del 15%. Questa dinamica si riflette immediatamente sulla composizione delle tariffe. Partiamo dall'analisi delle tariffe domestiche: la tariffa domestica è frutto della somma di due componenti, una componente fissa e una componente variabile. La componente fissa è calcolata sulla base della dimensione delle unità abitative; la componente variabile è calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare. La componente fissa si basa ed è parametrata sui costi fissi, infatti, vediamo come nel 2024 ci sia una diminuzione rispetto a quello che era il dato del 2023, coerentemente con la dinamica dei costi fissi, che abbiamo visto in precedenza. Al contrario, per lo stesso motivo, c'è una dinamica di crescita della tariffa variabile nel 2024 rispetto al 2023. L'aggregazione fra queste due componenti, porta al dato di sintesi che vedete esplicitato, in valore assoluto, nella colonna gialla e, in termini percentuali, nella colonna verde nella slide. C'è una

variazione minima per le unità familiari monocomponenti, con una crescita pressoché lineare per le altre, quasi corrispondente al numero dei componenti familiari, fino a una crescita nell'ordine del 6% per quanto riguarda le famiglie con 6 o più componenti. Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche, gli incrementi sono nell'ordine del 5% per tutte le categorie; c'è un leggero sovrappeso, nell'ordine del 7%, per le categorie che fanno riferimento al mondo della mensa e della ristorazione.

**Sindaco:** Grazie Assessore Treccani. Ci sono interventi? Prego Consigliere Preti.

**Consigliere Preti (Capogruppo “Patto Civico per Manerbio”):** In merito a questo tema, vorrei fare alcune considerazioni. La prima è relativa al rinvio di questo argomento all'Ordine del Giorno, che era in programmazione già nella seduta consiliare del 30 aprile 2024, a seguito anche di una riunione congiunta della Commissione 1<sup>^</sup> e della Commissione 5<sup>^</sup>, che era stata dedicata all'esame di questo tema. La Commissione era stata interessante, un referente di Garda Uno aveva illustrato anche il metodo della classificazione e del calcolo di quello che è il risultato che è stato esposto questa sera. Come gruppo siamo soddisfatti perché festeggiamo i dieci anni dal passaggio al *porta a porta*, che è avvenuto con una delibera del Consiglio Comunale del 14 aprile 2014, e che credo sia un passaggio molto importante e significativo, dal punto di vista culturale e dell'educazione civica, per la popolazione, a cui riteniamo dar merito. Entrando nella sostanza della delibera di oggi, io ho letto il verbale del Revisore dei Conti, il quale recita: *“Preso atto che: l'Ente, successivamente alla delibera di approvazione del PEF 2024-2025, ha ravvisato la necessità di apportare delle variazioni ai costi precedentemente determinati; tali variazioni sono state opportunamente motivate nella proposta di deliberazione allegata; in seguito a tale rilievo si è reso necessario acquisire la relazione di validazione da parte del soggetto incaricato”*. Le *“variazioni opportunamente motivate”*, nella proposta di deliberazione non le ho trovate. Ho trovato ed analizzato quello che era il Piano Economico Finanziario che avevamo discusso in Commissione il 18 o il 20 di aprile, e che era allegato alla proposta di delibera del 30 aprile, dove era indicato un costo di 1.750.000,00 euro, di cui 1.253.545,00 di costi variabili e 497.091,00 di costi fissi. Nell'attuale delibera c'è una variazione dei costi, il Piano Economico Finanziario diventa di 1.839.176,00, con costi variabili per 1.310.000,00, costi fissi per 528.214,00. Quindi, anche le tariffe allegate alla delibera riportano delle variazioni in aumento rispetto a quelle precedenti, giustificate - credo - dall'aumento dei costi sostenuti per la raccolta *porta a porta*; l'aumento dei costi del trasporto e dello smaltimento è il motivo contingente che ha comportato questo. A noi sarebbe piaciuto fare una nuova Commissione, per essere aggiornati su tutto quanto e capire per quale motivo il PEF è passato da 1.750.000,00 a 1.839.000,00 e, conseguentemente, le tariffe sono diverse da quelle che avevamo visto in Commissione. Quindi, per chiudere il mio intervento, visto che la Commissione non è stata fatta, chiedo quali sono i motivi di questo aumento del costo da 1.750.000,00 a 1.839.000,00.

**Assessore Treccani:** Faccio un passo indietro, al precedente Consiglio Comunale. Nel precedente Consiglio Comunale il Consigliere Portesani, se ricorda, aveva letto all'inizio della seduta una

dichiarazione, in cui circostanziava i motivi per cui si procedeva ad un rinvio. Se non ricordo male, al termine di quella dichiarazione lei aveva detto che aveva perfettamente compreso quelli che erano i motivi e li riteneva condivisibili; non so cosa sia cambiato da allora ad oggi, però, passo volentieri ad una ulteriore spiegazione, che in questo caso può risultare anche più chiara, perché abbiamo davanti i numeri. Facciamo riferimento a questa categoria di costi, i 103.000,00 euro; se lei nota, rispetto alla precedente versione questa cifra è inferiore di circa 80.000,00 euro. Secondo le disposizioni ARERA, all'interno dei costi che possono essere e che devono essere dedotti rispetto all'ammontare TARI, devono essere indicate determinate fattispecie di ricavo suppletivo. Mi spiego con un esempio, perché è molto più semplice: supponiamo che in questo momento approviamo il PEF 2024, a partire da domani vengono attivate delle nuove utenze o, ad esempio, attraverso un processo accertativo, si scoprono delle utenze che fino ad oggi erano in una condizione di morosità, vengono fatti gli opportuni aggiornamenti, se necessario emessi i ruoli, e questi ricavi costituiscono dei ricavi suppletivi e ulteriori non considerati all'interno del PEF. Quindi, quello che ARERA richiede è -a due anni di distanza- portare questi ricavi in deduzione rispetto a quanto si andrà a fatturare nella TARI, perché diversamente si avrebbe un doppio ricavo. Questa spiegazione, in un primo momento, era stata rappresentata in modo non del tutto chiaro da Garda Uno, oppure l'ufficio non aveva ben compreso, e ciò che era stato portato in detrazione insieme a questi 103.000,00 non erano questi ricavi suppletivi, ma era l'accertato non incassato relativo al ruolo ordinario, che corrisponde a una cifra assolutamente superiore, sono appunto gli 80.000,00 euro. Gli scenari erano due. L'Amministrazione avrebbe potuto farsi carico di quegli 80.000,00, che sarebbero risultati una extra deduzione rispetto alla TARI, in tal caso il problema che si andava ad innescare non era tanto di bilancio quanto di cassa, nel senso che avremmo avuto una decurtazione e, quindi, un non incasso di una voce già a sua volta non incassata. Quindi, in sede di verifica degli equilibri, a luglio, si sarebbero potute innescare delle tensioni a livello di bilancio. Per evitare un problema di questo tipo, avendone la possibilità stante la proroga della scadenza PEF, si è preferito resettare il tutto, rifare i calcoli in modo corretto e, quindi, siamo arrivati alla situazione di oggi.

**Sindaco:** Prego.

**Consigliere Preti (Capogruppo “Patto Civico per Manerbio”):** Mi ero dimenticato di fare questo passaggio, scusate, confermo che avevo ringraziato il Consigliere Portesani -e mi spiace che non sia presente stasera- perché le motivazioni che mi erano state spiegate precedentemente erano altre, mentre lui ci aveva spiegato correttamente, ma “nei principi”, qual era il motivo per cui era stato rinviato l'argomento in Consiglio Comunale. Noi ci aspettavamo che tutti questi dati che lei adesso ha enunciato venissero messi a disposizione e ci fosse un confronto nelle Commissioni ad hoc, dove i Consiglieri Comunali delegati avrebbero potuto acquisire queste informazioni, e non ci sarebbe stata la necessità di farlo stasera in Consiglio Comunale. In quella occasione era stato evidenziato che si era trattato di un errore degli uffici preposti ad effettuare questi calcoli, il che si può anche

giustificare, ammettere, tutti possono sbagliare, si può anche fare ammenda e non c'è nessun problema, gli uffici sono giustificati se tutto questo ha comportato questo errore di calcolo. Ci stupisce solo il fatto di non essere stati adeguatamente informati “nella sostanza”, ma “nei principi” il Consigliere Portesani era stato corretto.

**Assessore Treccani:** Prendo atto delle sue rimostranze. Rispetto ai contenuti della dichiarazione del Consigliere Portesani nella scorsa seduta, al netto della specifica che abbiamo portato oggi in termini di numeri, dalla sua dichiarazione concettualmente risultava abbastanza chiaro e, francamente, eravamo confortati dalla opinione che lei stesso aveva esternato, quindi, non c'erano dubbi sul fatto che il quadro fosse stato chiarito.

**Sindaco:** Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Bosio.

**Consigliere Bosio (gruppo “Patto Civico per Manerbio”):** Semplicemente volevo comunicare che mi sono collegato durante l'intervento dell'Assessore Treccani, quindi, sono presente. Quello che avrei voluto dire me l'ha “rubato” il collega Preti, quindi, mi accodo. Era semplicemente una comunicazione tecnica.

**Sindaco:** Se non ci sono altri interventi, possiamo procedere alla votazione.

**Segretario Comunale – dottoressa Albini:** Favorevoli? (10) Contrari? (3) Astenuti? (1)  
Per l'immediata eseguibilità: favorevoli? (10) Contrari? (3) Astenuti? (1) Perfetto.

*Esauritasi la discussione in merito all'argomento, specificato che la registrazione audio della seduta è pubblicata, ai sensi dei vigenti regolamenti del Consiglio comunale, sul sito internet istituzionale, unitamente alla relativa trascrizione, per almeno 90 giorni,*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- nell'Ambito Territoriale di propria competenza, il Comune di Manerbio ricopre il duplice ruolo di Ente Territorialmente Competente (E.T.C.) e di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- con propria deliberazione n. 58 del 29/12/2022, è stato approvato il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con propria deliberazione n. 16 del 29/04/2022, è stato individuato lo Schema Regolatorio I - “livello qualitativo minimo”, per la gestione del servizio rifiuti del Comune di Manerbio e per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica, relativi al servizio rifiuti, vigenti dal 1° gennaio 2023;

- con propria deliberazione n. 17 del 29/04/2022, è stato approvato il PEF per il periodo 2022/2025;
- con propria deliberazione n. 12 del 28/04/2023, sono state approvate le modifiche al PEF 2022/2025 e le tariffe TARI per l'anno 2023;

DATO ATTO che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, deliberazione con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- n. 487/2023/R/rif, inerente alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

CONSIDERATO che l'Autorità fissa tra il 2024 e il 2025 quello che viene chiamato "aggiornamento biennale", ossia un metodo di revisione con il quale l'E.T.C. dovrà necessariamente riaprire i modelli di programmazione del PEF, per poter sostituire o integrare le nuove basi di calcolo (2022 e 2023), al fine di ottenere una modellazione per le ultime due annualità non più ipotetica, ma certa e definita;

VISTO che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013, è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani. In particolare:

- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...);
- i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

VISTI INOLTRE:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, dispone: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, con cui è stato previsto che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4, che dispone: “In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;

RILEVATO che la Commissione Finanze del Senato ha approvato due emendamenti, alla legge di conversione del decreto Superbonus, dei quali il primo è finalizzato ad agevolare l'elaborazione dei Pef e delle tariffe Tari, attraverso una proroga al 30 giugno del termine di scadenza per l'approvazione delle relative delibere, mentre il secondo salvaguarda l'efficacia delle stesse delibere di approvazione Tari che dovessero essere approvate dal giorno dopo la scadenza (1 maggio) fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione;

DATO ATTO che la revisione del Piano Finanziario per il biennio 2024/2025 è stata predisposta:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune di Manerbio e di quelli forniti dai Gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, come da documentazione trasmessa con pec prot. n.5129/2024 del 22-02-2024 e con pec prot. n.10029/2024 del 27-03-2024, considerando inoltre i costi previsionali che i gestori dovranno sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità;
- seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il Comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana, debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI, redatte dal Ministero delle Finanze in data 12 gennaio 2024;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 98 del 25/09/23, che fissa nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per l'organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l'anno 2024;



PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato dalla presente delibera, si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il PEF 2024-2025 allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante, costituito da una tabella riepilogativa dei costi (**Allegato A**) e dalla relativa relazione di accompagnamento (**Allegato B**) secondo il modello ARERA, accompagnato dalle dichiarazioni di veridicità dei gestori ed ETC (**Allegato C**);

VISTA l'allegata validazione del piano finanziario (**Allegato D**), sottoscritta in data 08-05-2024 dalla Società CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali, con sede in Via Berzantina 30/10 - 40030 Castel di Casio (BO), pervenuta al prot. generale dell'Ente in data 09-05-2024, n. 14109;

DATO ATTO CHE a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva, accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente;

VISTE le tariffe TARI per l'anno 2024, come indicate nella tabella allegata al presente atto (**Allegato E**);

PRECISATO CHE l'argomento in oggetto è stato esaminato dalle Commissioni I<sup>^</sup> e V<sup>^</sup>, riunitesi congiuntamente il 18 aprile 2024;

RICHIAMATI:

- la delibera n. 70 del 29/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui il Consiglio comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026, la quale, a norma dell'art. 14, comma 2, del Regolamento di contabilità *“configura il Documento Unico di Programmazione nella sua versione definitiva ed integrale”*;
- la deliberazione n. 71 del 29/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2024/2026 ed i relativi allegati;

- la deliberazione n. 2 dell'11/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2024/2026;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 60 del 30/11/2017;
- lo Statuto comunale;

VISTI l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, in relazione agli obiettivi dell'ente;

#### ACQUISITI:

- il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, dott.ssa Emanuela Rossi;
- il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, dott.ssa Emanuela Rossi;

ACQUISITO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato alla presente (**Allegato F**);

RILEVATO che alle ore 20:19, durante la trattazione dell'argomento in oggetto, si collega da remoto il Consigliere Bosio, pertanto, risultano presenti n. 14 ed assenti n. 3 (Forcella, Portesani, Hajame) componenti del Consiglio comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON voti favorevoli 10, contrari 3 (Preti, Bosio, Cominelli), astenuti 1 (Grazioli), espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) PER le motivazioni in premessa, di approvare la revisione infra-periodo del Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025 del Comune di Manerbio, elaborato ai sensi del metodo MTR-2, e i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per un importo complessivo, per l'anno 2024, di € 1.839.176,00, di cui € 1.310.963,00 per Costi Variabili ed € 528.214,00 per Costi Fissi, ed un importo complessivo, per l'anno 2025, di € 1.903.176,00, di cui € 1.294.408,00 per Costi Variabili ed € 608.768,00 per Costi Fissi;
- 2) DI dare atto che il valore del PEF 2024-2025 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;
- 3) DI dare atto che il PEF 2024-2025 è stato elaborato secondo il modello ARERA ed è costituito da una tabella riepilogativa dei costi (**Allegato A**) e dalla relativa relazione di accompagnamento (**Allegato B**);
- 4) DI approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, come indicate nella tabella allegata al presente atto (**Allegato E**);
- 5) DI dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliati in premessa;
- 6) DI trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2024/2025; la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR; le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR; e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
- 7) DI dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di approvare il presente documento,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli 10, contrari 3 (Preti, Bosio, Cominelli), astenuti 1 (Grazioli), espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
avv. Paolo Vittorielli

Il Segretario generale  
dott.ssa Elisa Albini

---

**[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario generale  
dott.ssa Elisa Albini

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**